



STUDIO LEGALE **M**

AVV. MARIANNA VETRANO

PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVO,
LAVORO, PREVIDENZA, IMMIGRAZIONE

Via Veccio, 11 – 80030 - Roccarainola – NA

Tel./Fax 0823751400 Cell. 3209310012

e-mail: avvmariannavetrano@libero.it

pec: avvmariannavetrano86@pec.it

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.

Ricorso in Appello Con istanza cautelare

PER GLI APPELLANTI:

1. **DE MARTINO MARCO** (C.F. DMRMRC85E15H703X) nato a Salerno il 15/05/1985 e residente in Capaccio Paestum (SA) alla via Gramsci Antonio n. 16.
2. **ESPOSITO CARMINE** (C.F. SPSCMN83H27G812F), nato a Pomigliano D'Arco (NA) il 27/06/1983 e residente in San Felice a Canello (CE), alla Via Schiavetti n. 30.
3. **VETRANO ANIELLO** (C.F. VTRFMN89L44E791S), nata a Maddaloni (CE) il 04/04/1989 e residente in Roccarainola (NA) alla via Veccio n. 11.
4. **VETRANO FILOMENA** (C.F. VTRFMN89L44E791S), nata a Maddaloni (CE) il 04/07/1989 e residente in Roccarainola (NA), alla Via Veccio n. 11.
5. **PIROZZI STEFANIA** (C.F. PRZSFN84C48H834U), nata a San Felice a Canello (CE), il 08/03/1984 e residente in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via Aurora Parco Aurora 0/AIS. Int. 9.
6. **VECCHIONE ANIELLO** (C.F. VCCNLL87T15F924G) nato a Nola (NA) il 15/12/1987 e residente in Nola (NA) alla Piazza C. Pisacane n. 5.

Rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Zarone Fabrizio (CF: ZRNFRZ65R03F839Z) del foro di Santa Maria Capua Vetere e dall'Avvocato Marianna Vetrano (C.F. VTRMNN86A67A509J) del foro di Nola, elett.te domiciliati presso il Loro Studio Legale sito in Vairano Scalo (CE), alla via Risorgimento, n. 47/bis, Parco Lisa, 81059; i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 170 cpc al numero di fax 0823751400/0823988296 e/o ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 presso le Caselle PEC del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/07/2008, ovvero all'indirizzo p.e.c. avvmariannavetrano86@pec.it, fabrizio.zarone@pec.it.

- appellanti -

Contro

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi, n. 12.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (C.F. 80039860632), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F. 97254200153) in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Polesine, 13 – 20139 – Milano.

- appellati -

Per l'annullamento

della sentenza n. 6539/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III bis, pubblicata in data 12/06/2018, con la quale è stato rigettato il ricorso, iscritto al n. RG 4373/2018, proposto per l'annullamento di atti e provvedimenti adottati dal Miur, avente ad oggetto **reclutamento a tempo indeterminato del personale docente (concorso semplificato docenti 2018)**, nella parte in cui non si prevede la partecipazione a tale concorso dei **docenti diplomati ITP (insegnanti tecnico pratici)** non abilitati, non inseriti nelle GAE e/o nella seconda fascia d'istituto entro il 31/05/2017 e non specializzati sul sostegno, nonché di **nota n. 26759 del 02/08/2018**, del **Decreto n. 2512 del 05/06/2018**, **Decreto Legislativo n. 59 del 13/04/2017**, **G.U. n. 112 del 16/05/2017**, **Suppl. Ordinario n. 23**, il **Decreto Ministeriale n. 995 del 15/12/2017**, **G.U. n. 33 del 09/02/2018**, il **Decreto Dipartimentale n. 85 del 01/02/2018**, il **Bando di Concorso G.U. n. 14 del 16/02/2018**.

PREMESSA IN FATTO

Con la **nota n. 26759 del 02/08/2018**, il **Decreto n. 2512 del 05/06/2018**, **Decreto Legislativo n. 59 del 13/04/2017**, **G.U. n. 112 del 16/05/2017**, **Suppl. Ordinario n. 23**, il **Decreto Ministeriale n. 995 del 15/12/2017**, **G.U. n. 33 del 09/02/2018**, il **Decreto Dipartimentale n. 85 del 01/02/2018**, il **Bando di Concorso G.U. n. 14 del 16/02/2018**, il MIUR non consentiva ai sig.ri De Martino Marco, Esposito Carmine, Vetrano Aniello, Vetrano Filomena, Pirozzi Stefania e Vecchione Aniello la partecipazione al concorso semplificato Fit riservato agli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) abilitati inseriti in seconda fascia o Gae.

Con ricorso notificato in data 13/04/2018 gli odierni appellanti adivano il Tar per il Lazio, chiedendo l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari, della **nota n. 26759 del 02/08/2018**, del **Decreto n. 2512 del 05/06/2018**, **Decreto Legislativo n. 59 del 13/04/2017**, **G.U. n. 112 del 16/05/2017**, **Suppl. Ordinario n. 23**, il **Decreto Ministeriale n. 995 del 15/12/2017**, **G.U. n. 33 del 09/02/2018**, il **Decreto Dipartimentale n. 85 del 01/02/2018**, il **Bando di Concorso G.U. n. 14 del 16/02/2018** (nonché ogni altro atto connesso o consequenziale) nella parte in cui detti atti non consentono la partecipazione al concorso semplificato degli ITP.

Con la sentenza in epigrafe indicata – emessa ai sensi dell’art. 60 cpa – il Tar ha rigettato il ricorso e compensato le spese tra le parti.

In particolare, il Tar ha stabilito che *“Stanti i delineati dirimenti requisiti sanciti dalla norma, appare evidente che il legislatore ha conferito alla procedura concorsuale in questione la natura di concorso riservato, al quale sono ammessi a prender parte solo i soggetti muniti degli indicati requisiti (abilitazione all’insegnamento o inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda fascia) conseguiti entro la “dead line” del 31.5.2017, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017.....*

E’ sopravvissuto l’originario e primigenio testo dell’art. 15 del D.M. n. 249/2010 che nell’istituire i percorsi speciali abilitanti (PSA), non richiedeva alcun periodo minimo di servizio pregresso per accedere ai test di ammissione alla frequenza dei PSA.....

Per quanto specificamente inerisce alla posizione del ricorrente, che ha ottenuto per compulsum l’iscrizione nelle graduatorie di istituto di seconda fascia in ottemperanza alla Sentenza della Sezione n. 12085 del 6.12.2017, va notato che in ragione del cennato effetto demolitorio della predetta pronuncia, il D.M. n. 374/2017 è stato annullato con efficacia ex tunc, ovvero sia a far data dalla sua adozione, avvenuta il 1.6.2017, conseguendone che al 31.5.2017, spartiacque temporale individuato dall’art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017, il deducente non possedeva comunque il requisito aggiuntivo dell’iscrizione nelle graduatorie di seconda fascia, ragion per cui non ha titolo a partecipare al concorso in controversia.....

In conclusione giova soggiungere che non appare irragionevole ed illogico ovvero frutto di violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione il limitare, come consegue all’applicazione dell’art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017, la partecipazione allo speciale ed agevolato concorso de quo, ai soli insegnanti che si siano abilitati entro il 31.5.2017 o che abbiano conseguito l’iscrizione nelle graduatorie di istituto di seconda fascia entro la predetta data, atteso che siffatto concorso si connota per gli evidenti e marcati tratti di specialità delineati più sopra poiché consiste in una sola prova orale, oltretutto assai semplificata (consistendo in una lezione su uno degli argomenti già resi noti alcuni giorni prima ai candidati) e non si articola in una procedura selettiva per merito comparativo, come d’ordinario avviene nei concorsi pubblici, bensì in una valutazione non selettiva, che immette alla frequenza di un percorso abilitativo di un solo anno, al termine del quale il candidato viene immesso nei ruoli dello Stato”.

Tale pronuncia è erronea e come tale merita di essere riformata per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Sull’abilitazione dei docenti ITP e la partecipazione al concorso semplificato – fondatezza dei motivi del ricorso e dunque dell’appello.

- 1. Per quanto riguarda l’abilitazione degli ITP. Sulla motivazione del TAR:** *“Stanti i delineati dirimenti requisiti sanciti dalla norma, appare evidente che il legislatore ha conferito alla procedura concorsuale in questione la natura di concorso riservato, al quale sono ammessi a prender parte solo i soggetti muniti degli indicati requisiti (abilitazione all’insegnamento o inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda fascia) conseguiti entro la “dead line” del 31.5.2017, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017”.*

Secondo quanto affermato dallo stesso Miur sul sito ww.istruzione.it per diventare docenti nella scuola italiana è necessario compiere un percorso di formazione così strutturato:

- a) il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento
- b) il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il conseguimento dei soli titoli di accesso all'insegnamento consente l'inserimento nelle graduatorie di III fascia di Circolo e d'Istituto, per il conferimento esclusivamente di incarichi di supplenza a tempo determinato. Le graduatorie hanno durata triennale e sono aperte a seguito dell'emanazione di appositi decreti.

Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento consentiva l'inserimento nelle GAE (ormai chiuse), dalle quali si attinge annualmente per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato dei docenti, e nelle graduatorie di seconda fascia d'istituto.

Per poter conseguire l'abilitazione - al fine di attuare le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, che prevedono il reciproco riconoscimento delle abilitazioni all'esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri e richiedono un livello omogeneo di preparazione professionale dei cittadini europei, quale presupposto necessario per la libera circolazione delle attività intellettuali, da raggiungere attraverso obiettivi formativi altamente qualificanti che tengano conto di ampi sbocchi occupazionali e della necessità di maggiore spendibilità a livello internazionale di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari (art. 17. comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n. 127. come integrato dall'alt. 6 della legge 19 ottobre 1999 n. 370) - nel gennaio 2011 è entrato in vigore il Decreto 10 settembre 2010, n. 249 del Ministro dell'istruzione che riforma la disciplina relativa alla formazione iniziale degli insegnanti, volta a prevedere con cadenza annuale i TFA, ovvero dei percorsi di abilitazione riservati solo ai laureati.

Per quanto riguarda gli ITP, non potendo partecipare ai TFA, riservati solo ai laureati, gli stessi non si sono mai potuti abilitare tramite percorsi speciali, pertanto agli stessi deve essere riconosciuta la possibilità di partecipare al concorso riservato.

2. Sulla motivazione del TAR: *“E’ sopravvissuto l’originario e primigenio testo dell’art. 15 del D.M. n. 249/2010 che nell’istituire i percorsi speciali abilitanti (PSA), non richiedeva alcun periodo minimo di servizio pregresso per accedere ai test di ammissione alla frequenza dei PSA”.*

Prima dell'attuale riforma (la Buona scuola – Legge n. 107/2015), per insegnare era necessario conseguire un'abilitazione all'insegnamento e superare un concorso; ma dal 2007 le occasioni di ottenere l'abilitazione sono state solo tre, i Tirocini formativi attivi (Tfa) nel 2012 e 2014 (riservati solo ai laureati, dimenticandosi della categoria degli ITP) e i Percorsi abilitanti speciali (Pas) nel 2013 (riservati solo ai docenti non abilitati con 3 anni di servizio). Se successivamente ci sono state delle sentenze che hanno consentito di partecipare ai Pas, tali sentenze si riferiscono comunque a chi aveva almeno 2 anni di servizio, dunque il Miur chiedeva comunque un prerequisito per potervi accedere. Inoltre non valevano erga omnes ma il Miur chiedeva comunque che il docente avesse una sentenza favorevole ad personam per poter partecipare al Pas. Inoltre, il Miur aveva annunciato che i Tfa sarebbero stati istituiti ogni anno,

ma dopo il 2014 furono interrotti senza dare spiegazioni. I concorsi d'altro canto sono stati solo due, nel 2012 e nel 2016, riservati sempre e solo agli abilitati. Come d'altronde sta avvenendo per l'ultimo concorso 2018, al quale possono partecipare solo i docenti abilitati.

Dunque, per gli odierni ricorrenti è stato impossibile in tutti questi anni conseguire l'abilitazione, per colpa non imputabile agli stessi, ma al Miur, il quale non ha indetto corsi di abilitazione e concorsi con cadenza annuale per i semplici diplomati; se tali corsi e concorsi fossero stati indetti, sicuramente gli stessi vi avrebbero partecipato e si sarebbero potuti inserire nelle II fasce d'istituto e partecipare al concorso semplificato 2018. Non essendo stato possibile ciò, aver bandito un concorso del genere è del tutto discriminatorio ed incostituzionale.

Inoltre, si ribadisce che secondo il Miur l'inserimento degli ITP con il solo titolo di studio nelle graduatorie di istituto di II fascia non sia possibile. Tuttavia permette ciò ai diplomati magistrali ante 2001/2002, docenti che, come gli ITP, hanno solo il diploma e che hanno potuto presentare regolarmente, senza alcun ricorso, domanda di inserimento in seconda fascia d'istituto, senza aver fatto alcun percorso abilitante come Siss, Tfa o Pas. Dunque, non si comprende tale discriminazione con gli ITP e gli odierni appellanti che rientrano in tale ultima categoria, nonché la richiesta di aver dovuto conseguire un percorso abilitante ai fini dell'inserimento in seconda fascia d'istituto, mentre per i diplomati magistrale (alcuni dei quali hanno solo la qualifica di tre anni e sono inseriti in seconda fascia come docenti solo di infanzia) il semplice diploma o qualifica di tre anni è sufficiente per l'inserimento in seconda fascia d'istituto. Pertanto si chiede che il Miur adoperi il medesimo trattamento utilizzato per i diplomati magistrale anche per gli ITP.

3. Sulla motivazione del Tar: *“Per quanto specificamente inerisce alla posizione del ricorrente, che ha ottenuto per compulsum l'iscrizione nelle graduatorie di istituto di seconda fascia in ottemperanza alla Sentenza della Sezione n. 12085 del 6.12.2017, va notato che in ragione del cennato effetto demolitorio della predetta pronuncia, il D.M. n. 374/2017 è stato annullato con efficacia ex tunc, ovverosia a far data dalla sua adozione, avvenuta il 1.6.2017, conseguendone che al 31.5.2017, spartiacque temporale individuato dall'art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017, il deducente non possedeva comunque il requisito aggiuntivo dell'iscrizione nelle graduatorie di seconda fascia, ragion per cui non ha titolo a partecipare al concorso in controversia”.*

Si precisa che alcuni ricorrenti, come Esposito Carmine, Vetrano Aniello e Vetrano Filomena, nelle more del bando di concorso hanno ottenuto un provvedimento cautelare favorevole d'inserimento in II fascia d'istituto e delle sentenze brevi favorevoli, pertanto hanno ottenuto con riserva l'inserimento in II fascia d'istituto. Dunque hanno tutto il diritto di poter partecipare al concorso semplificato, almeno fino a quando non viene sciolta la riserva. Tali provvedimenti favorevoli sono stati conseguiti in data antecedente alla pubblicazione del bando di concorso. In particolare Vetrano Aniello e Vetrano Filomena in data 14/12/2017 hanno ottenuto la sentenza n. 2353/2017 del Tar Lazio Roma, mentre Esposito Carmine in data 22/12/2017 ha ottenuto ordinanza cautelare n. 6988/2017 del Tar Lazio Roma ed in data 18/07/2018 sentenza n. 8113/2018. Tuttavia, per inerzia delle istituzioni scolastiche tale inserimento non

è avvenuto immediatamente. Inoltre l'inserimento in seconda fascia d'istituto è avvenuto con effetto ex tunc, ovvero dalla data di adozione del DM n. 374/2017, anche se tale effetto dovrebbe valere da quando i ricorrenti hanno conseguito il diploma ed hanno presentato per la prima volta domanda di inserimento in terza fascia d'istituto, cioè prima del DM n. 374/2017.

In ogni caso si ribadisce che è illegittimo prevedere un termine, entro cui conseguire i titoli ed i requisiti per partecipare alla procedura concorsuale, precedente alla scadenza del bando.

Infine si precisa che secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del bando di concorso pubblicato in GU n. 14 del 16/02/2018 *“Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141”*; inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 8, lettera 1) del bando di concorso pubblicato in GU n. 14 del 16/02/2018 *“per gli insegnanti tecnico pratici di essere iscritti alla data del 31 maggio 2017 nelle GAE o nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la partecipazione ai concorsi per posti comuni o di avere anche il titolo di specializzazione sul sostegno per la partecipazione ai concorsi per posti di sostegno; oppure di partecipare con riserva al concorso su posti di sostegno in quanto si consegua' il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018”*. Dunque potevano partecipare con riserva coloro che conseguivano il titolo di specializzazione di sostegno entro il 30/06/2018. Tuttavia tale possibilità non è stata data a coloro che avevano un giudizio in corso ed avevano ottenuto, prima del 30/06/2018, un provvedimento favorevole che gli riconoscesse il diritto di essere inserito in seconda fascia d'istituto, come gli odierni ricorrenti. Nonostante ciò sia previsto dall'art. 3, comma 5 del bando di concorso, secondo cui *“Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi”*. Proprio il caso degli odierni ricorrenti, i quali avevano conseguito il requisito dell'inserimento in II fascia tramite provvedimenti giudiziari.

4. Sull'orientamento giurisprudenziale dell'ammissione al concorso.

Di recente il Consiglio di Stato si è espresso in modo favorevole per l'ammissione con riserva dei diplomati ITP al concorso semplificato, stabilendo che il legislatore, con la riforma del 2017, ha previsto un doppio regime di svolgimento del concorso pubblico: i) un regime ordinario regolato dall'art. 5 del suddetto decreto con requisiti soggettivi di partecipazione allargati, tra gli altri, anche ai laureati e con un successivo percorso di formazione; ii) un regime speciale, qualificato come transitorio, regolato dal successivo art. 17 con requisiti soggettivi di partecipazione ristretti soltanto a coloro che hanno determinati titoli, quali, tra gli altri, l'abilitazione ovvero lo svolgimento di prestazioni di servizio per un determinato periodo. Inoltre, la Sezione, con ordinanza 3 settembre 2018, n. 5134, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, per un possibile contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., con il principio del pubblico concorso di cui all'art. 51 Cost. e con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., nella parte in cui ha previsto un

regime speciale ritenuto ingiustificatamente limitativo del diritto di partecipazione; la stessa Sezione, nella medesima camera di consiglio, ha concesso le richieste misure cautelari, ammettendo, con riserva, gli appellanti a partecipare alla procedura concorsuale speciale in esame.

ISTANZA CAUTELARE

In via cautelare si chiede a codesto Ecc. mo Consiglio di Stato di sospendere l'efficacia della sentenza del Tar Lazio impugnata, ordinando all'Amministrazione resistente ogni conseguente comportamento ed, in particolare, concedere la partecipazione con riserva alla prova orale del concorso semplificato previsto dal Bando di Concorso G.U. n. 14 del 16/02/2018, per le regioni, le classi di concorso ed i posti di sostegno per i quali gli appellanti hanno fatto richiesta.

Il *fumus* appare chiaramente dimostrato dai motivi del ricorso e non ha bisogno di ulteriori illustrazioni.

Ai fini del cd. *periculum in mora*, si deduce che la mancata partecipazione con riserva alla prova orale del concorso semplificato dei ricorrenti è causa per questi di un danno grave ed irreparabile, atteso che la decisione di merito potrebbe non intervenire *re adhuc integra*, cioè impregiudicata nell'attualità.

Per tutto quanto sopra esposto, i ricorrenti appellanti De Martino Marco, Esposito Carmine, Vetrano Aniello, Vetrano Filomena, Pirozzi Stefania, Vecchione Aniello, come sopra rappresentati e difesi, formulano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, sulla base delle considerazioni fin qui esposte, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la pronuncia di cui in epigrafe, con il conseguente accoglimento della domanda proposta in primo grado.

Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

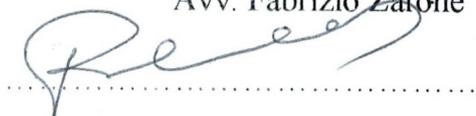
Ai fini del contributo unificato, da prenotarsi a debito, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Si allega:

- 1) Sentenza n. 6539/2018 del TAR Lazio, sez. III-bis;
- 2) Ricorso introduttivo di giudizio.

Vairano Scalo, 03/12/2018

Avv. Fabrizio Zarone



Avv. Vetrano Marianna

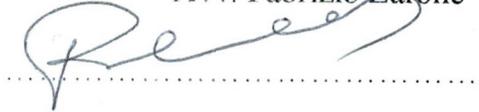


INDICAZIONE DI INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E RECAPITO DI FAX

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata avvmariannavetrano86@pec.it, fabrizio.zarone@pec.it, e il seguente recapito di fax 0823751400/0823988296 dove intende ricevere le comunicazioni relative al processo.

Vairano Scalo, lì 03/12/2018

Avv. Fabrizio Zarone



Avv. Vetrano Marianna

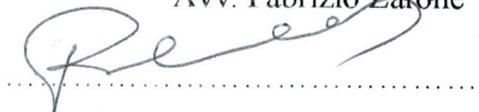


DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come modificato dalla L. 111/11, si dichiara che il presente giudizio verte in materia di rapporti di pubblico impiego, che il valore della controversia è indeterminato e che i ricorrenti sono esenti dal versamento del contributo unificato in quanto non superano il limite del reddito previsto ai sensi dell'art. 9 co. 1 bis, inoltre hanno diritto al gratuito patrocinio.

Vairano Scalo, lì 03/12/2018

Avv. Fabrizio Zarone



Avv. Vetrano Marianna



ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41

D.LGS. 104/2010

In relazione ai provvedimenti impugnati con il presente ricorso in appello, e all'elenco dei candidati partecipanti al concorso semplificato per i quali i ricorrenti hanno fatto richiesta di partecipazione, la notificazione del ricorso nei modi ordinari, nei confronti di tutti i contro interessati, risulterebbe particolarmente difficile e onerosa, se non impossibile, in considerazione dell'immenso numero dei destinatari (tutti i docenti che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso semplificato 2018 per le classi di concorso, posti di sostegno e regioni scelte dai ricorrenti). Pertanto, sussistendone i presupposti, si chiede l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami anche per via telematica (quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., ed utilizzata in via ordinaria dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato per i ricorsi collettivi) con pubblicazione - sul sito del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami> - del ricorso nel testo integrale, nonché dell'avviso contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, del numero di ruolo del ricorso, dei nomi dei ricorrenti e delle relative procure alla lite, dei contro interessati, degli estremi dei provvedimenti impugnati, un riassunto dei motivi e quanto altro ritenuto necessario.

Con osservanza.

Vairano Scalo, lì 03/12/2018

Avv. Fabrizio Zarone



.....

Avv. Vetrano Marianna



.....

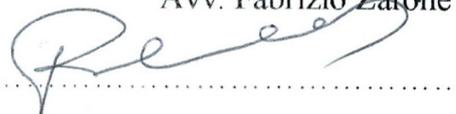
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
ISTANZA PER L'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI

Sussistono ragioni di urgenza in quanto stanno iniziando le procedure concorsuali per coloro che sono stati ammessi a partecipare con riserva al concorso, dunque alla prova orale del concorso docente semplificato 2018.

Pertanto, si chiede che il Presidente del Consiglio di Stato di abbreviare il termine per la fissazione dell'udienza con riduzione proporzionale dei termini per le difese della relativa fase.

Vairano Scalo, li 03/12/2018

Avv. Fabrizio Zarone



.....

Avv. Vetrano Marianna



.....